

TI_GERICHTE 90.2000.32 vom 13. Oktober 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-10-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_90.2000.32

FR: TI_GERICHTE 90.2000.32 du 13 octobre 2000

IT: TI_GERICHTE 90.2000.32 del 13 ottobre 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 4

vCost e 33 LPT, precisa la somma istanza, esigono, di massima, la semplice pubblicazione dei piani, non impongono l'obbligo di informare personalmente i singoli proprietari. Non importa al riguardo se il proprietario interessato risiede fuori comune; vige infatti il principio ch'egli deve informarsi costantemente sulla situazione giuridica del suo fondo. Senza rilevanza è poi la gravità del provvedimento (DTF 106 Ia 310 consid. 1a pag. 313). Il TF avverte tuttavia che se questa soluzione vale nei casi di adozione o di revisione del PR, non così necessariamente se la modifica del piano è parziale, limitata a determinate parcelle. Con la precisazione che il principio trova comunque applicazione, e l'obbligo di notifica personale è escluso, laddove il piano è stato cambiato o completato in vari settori. Ipotesi che ricorre, secondo la somma istanza, in casi ticinesi in cui la modifica toccava più aspetti del PR e non riguardava un'unica particella (cfr. DTF 18.2.1999 in re Lepori - Comune di _____ in cui le varianti concernevano il piano del paesaggio, delle zone, del traffico, degli edifici, delle AP-EP, dei gradi di sensibilità al rumore e dove il contestato PP del nucleo tradizionale era modificato quo al piano dell'edificazione e degli spazi liberi, compreso le relative NAPR; v. pure DTF 10.2.1999 in re _____ - Comune di _____: lì la revisione parziale del PR comprendeva i piani delle zone edificabili, degli AP-EP, del traffico e dei gradi di sensibilità al rumore, le NAPR nonché l'Inventario degli edifici fuori zona edificabile, "sicché altri interessati potrebbero essere stati toccati in misura importante"). Non ci constano per contro pronunce della somma istanza in casi in cui la modifica è circoscritta ad una singola particella, tocca un solo proprietario. Lì non più adozione o revisione totale del PR e nemmeno sua modifica su più fronti, coinvolgente più potenziali interessati, ma una disposizione puntuale, mirata, che ha un solo proprietario per destinatario. 3.3. La riserva formulata dal TF per i casi in cui la modifica del piano è parziale va sciolta nel senso che laddove essa ha per oggetto un solo fondo la semplice comunicazione edittale non basta a soddisfare le esigenze del diritto di essere sentito dell'unico proprietario colpito. Va considerato che in quelle circostanze il provvedimento pianificatorio (modifica del PR) si apparenta assai più ad un atto amministrativo, volto a definire concretamente la situazione giuridica di un singolo fondo, che ad una norma generale e astratta. Analogamente a quanto è prescritto in caso di atto amministrativo, il provvedimento pianificatorio attinente ad una sola particella dev'essere di principio portato a conoscenza diretta e personale dell'unico interessato. 3.4. Questa soluzione s'impone tanto più in un caso come il presente in cui il provvedimento avverso è stato per lunghissimo tempo dibattuto tra le parti e ha dato luogo a laboriose trattative per risolvere in

via bonale la destinazione pubblica del fondo. Merita menzione in proposito lo scritto del 18 novembre 1992 con cui il Consorzio per il piano regolatore dei comuni del _____, confermava alla qui ricorrente la volontà di adottare una variante che regolasse attraverso un PP il regime giuridico del part. _____, assicurandola che non avrebbe mancato di informarla circa la natura ed i risultati degli studi in corso, "sì da trovare nel limite del possibile la soluzione ideale ai problemi pubblici e privati." I solleciti della ricorrente, il suo ricorso per denegata giustizia al Consiglio di Stato, la risoluzione che, accogliendolo, impartiva alla Delegazione consortile un termine scadente il 31 ottobre 1993 per adottare la variante nel senso indicato, con la comminatoria in caso di inosservanza dell'assunzione dei provvedimenti di cui all'art. 105 LALPT, non ebbero seguito. Finalmente, dopo copioso scambio di allegati, l'autorità organizzò il 15 luglio 1994 un incontro tra le parti e un anno dopo consegnò alla qui ricorrente un referto peritale che stimava il valore del fondo in discussione. Se ne può dedurre che la via transattiva non era da considerarsi chiusa. Di fatto non successe più nulla, finché in data 21 dicembre 1998 il Consiglio comunale di _____ adottò la variante riguardante la part. _____ senza aver prima avvertito la _____ che avrebbe scelto questa via e senza poi notificarle personalmente il provvedimento stesso. E' palese che nelle circostanze di specie, in cui il coinvolgimento della proprietaria in un processo transattivo con il comune e con lo stesso Cantone si era protratto per lunghissimo tempo e non era mai stato troncato in modo riconoscibile, la decisione assunta unilateralmente dal comune senza previamente avvertire la controparte, doveva almeno esserle comunicata direttamente. Lo chiede la " _____ " che deve improntare i rapporti tra amministrazione e amministrati e ispirare le relative procedure, a prescindere da precise prescrizioni legali. Un'aggiornata concezione del diritto di essere sentito, ora sancito esplicitamente dalla costituzione, non ammette altra soluzione. L'omessa notificazione all'interessata ha quindi per effetto che la variante è da ritenersi non intimata e che il termine di 15 giorni non ha iniziato a decorrere dalla scadenza della pubblicazione dell'art. 35 LALPT. Non questo disposto trova qui applicazione ma l'art. 46 LPamm ai cui sensi in assenza di intimazione il ricorso dev'essere insinuato entro 15 giorni dalla conoscenza della decisione impugnata. In concreto possiamo assumere che la ricorrente abbia preso conoscenza dell'esistenza della decisione quando ricevette lo scritto 3 settembre 1999 con cui il comune la informava che la variante era stata adottata dal Consiglio comunale il 21.12.1998 e approvata dal Consiglio di Stato il 19.5.1999. Il termine di 15 giorni è decorso dal momento in cui facendo prova della necessaria diligenza l'interessata avrebbe potuto avere conoscenza del contenuto della decisione, motivo per cui il ricorso, interposto il 17 settembre 1999, era evidentemente tempestivo e, visto l'interesse degno di protezione a ricorrere e quindi la legittimazione attiva dell'insorgente, senz'altro ricevibile. A torto, dunque, il Consiglio di Stato ne ha negato la ricevibilità dichiarandolo tardivo. La domanda proposta dal ricorso in via principale dev'essere quindi accolta nel senso che la decisione governativa dedotta in giudizio è annullata e gli atti rinviati al Consiglio di Stato perché si pronunci nuovamente sul ricorso proposto in quella sede dalla qui ricorrente il 17 settembre 1999. 3.5. Non è invece accolta la domanda formata in via pregiudiziale (ed eventualmente implicita nel rimando ai considerandi di cui alla domanda principale) che al Consiglio di Stato sia imposto di non tener conto, nello statuire di nuovo, delle contestazioni asseritamente i _____ e dal Consorzio nelle loro risposte. O, se comprendiamo bene, nel non aver preso posizione, nelle stesse, sulle allegazioni ricorsuali, che dunque non si possano più contestare. La pretesa non ha pregio. Dichiarando irricevibile il ricorso il Consiglio di Stato non è per definizione entrato nel

merito sicché è escluso che abbia fondato la decisione su allegazioni, irrite o no, delle parti. Quanto a sapere se esse lo siano o no non può essere deciso in questa sede. Nello statuire di nuovo sul ricorso il Consiglio di Stato dovrà tener conto di tutte le circostanze rilevanti per la decisione, nel rispetto delle norme procedurali e dei relativi principi, applicando correttamente la massima dell'officialità. La questione degli eventuali vizi inficianti gli allegati responsivi va semmai decisa in quella sede, non in questa. Sempre in quel contesto il Consiglio di Stato potrà deciderà se dar seguito alla domanda formulata in via subordinata dal comune nella risposta del 14.10.1999, in cui chiedeva che “ qualora dovesse verificarsi la malaugurata ipotesi di un esame di merito ... sarà concesso un congruo termine per l'elaborazione di un ulteriore memoriale .” Più semplicemente potrà, se ne riterrà date le condizioni e in particolare l'eccezionalità delle circostanze, ordinare un ulteriore scambio di allegati giusta l'art. 49 cpv. 3 LPamm. 4. In ultimo prendiamo posizione sull'asserzione che la rinuncia a conclusioni e al dibattimento finale sottoscritta nel verbale di udienza non corrisponda a quanto convenuto. Non crediamo che una simile pretesa richieda grandi commenti. Comunque sia, la fattispecie è del tutto chiara e non richiede un ulteriore scambio di allegati e d'altra parte, non essendo state assunte, perché non necessarie, delle prove, non v'è motivo di indire una discussione finale (art. 52 LPamm).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.